

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 495/A

presentata dai Consiglieri regionali
LOTTO - COCCO Pietro - COLLU - COMANDINI - COZZOLINO - DERIU - FORMA - MANCA
Gavino - MELONI Giuseppe - MORICONI - PINNA Rossella - PISCEDDA - SABATINI -
SOLINAS Antonio - TENDAS - GAIA - CRISPONI - RUBIU - LEDDA - LAMPIS

l'8 marzo2018

Disposizioni per la valorizzazione della suinicoltura sarda

RELAZIONE DEL PROPONENTE

L'allevamento suinicolo in Sardegna ha profonde radici nella tradizione e ha da sempre rappresentato un fattore alimentare e economico importante.

Il patrimonio suinicolo isolano, secondo i dati riportati nell'Annuario dell'agricoltura dall'INEA, nel 1975 registrava 282.600 capi che nel 1976 erano arrivati a 302.000 pari al 3,32 per cento del totale nazionale. Nel volume "La zootecnia in Italia" pubblicato dal CREA nel 2017 vengono riportati i dati dell'ISTAT dell'Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole (SPA), 2013 che attribuiscono alla Sardegna 128.457 suini pari al 1,49 per cento del patrimonio nazionale con un crollo rispetto al 1976 del 50 per cento circa.

Elaborazioni effettuate dall'Agenzia LAORE sui dati dell'Anagrafe zootecnica nazionale confermano l'andamento di cui sopra presentando un progressivo declino del patrimonio suinicolo regionale dal 2006 con un numero di capi suini di 237.306, al 2010 con 176.731, fino al 2015 con 166.648 capi.

Quindi, al di là delle diverse fonti di rilevamento del dato, la suinicoltura sarda non solo non è cresciuta, ma si è anzi contratta nonostante la grande tradizione isolana per l'allevamento del maiale.

A determinare il calo del patrimonio suinicolo, oltre alle dinamiche economiche, ha sicuramente contribuito la comparsa nell'Isola della peste suina africana (PSA), che risale al lontano 1978.

Da allora tale malattia è presente in via endemica e determina un'elevata mortalità negli animali condizionando in modo oramai strutturale la suinicoltura sarda.

La presenza della peste suina africana nel territorio condiziona infatti il libero scambio dei suini e dei prodotti derivati tra l'Isola e il resto dell'Europa e ha determinato quindi un vero e proprio crollo del comparto.

I tentativi adottati per arginare il diffondersi della malattia nonostante gli sforzi e le ingenti risorse economiche utilizzate, si sono rivelati insufficienti soprattutto per la difficoltà di contrastare l'allevamento illegale del suino e il pascolo brado. Obiettivo fondamentale resta l'eradicazione della peste suina africana dall'intero territorio regionale e solo in questi ultimi anni, a seguito delle misure restrittive adottate dalla Commissione europea con le decisioni n. 2011/852/CE e n. 2014/709/UE, per evitare ulteriori misure da parte della stessa che potessero ulteriormente penalizzare l'Italia e la Sardegna, con la delibera di Giunta regionale n. 25/18 del 2 luglio 2014, sono state date disposizioni per la costituzione di una Unità di progetto in grado di coordinare a livello regionale le attività per l'eradicazione della PSA.

Sul finire del 2014 il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale 22 dicembre 2014, n. 34 (Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana), con la quale ha disegnato il quadro normativo fondamentale per consentire un intervento unitario di tutte le strutture regionali finalizzato alla eradicazione della malattia. A tal fine è stato predisposto il Piano straordinario di eradicazione della PSA in Sardegna in accordo con il Governo nazionale e con la Commissione europea.

L'attuazione del Piano di eradicazione sta incontrando delle difficoltà all'introduzione di norme sulla prevenzione delle malattie e sulla biosicurezza e controllo della filiera suina dovute alla resistenza opposta dal sistema tradizionale locale di allevamento dei suini. Nonostante ciò, la graduale diffusione delle conoscenze sanitarie e l'opera decisa di contrasto delle pratiche illegali, sta progressivamente riducendo la comparsa dei focolai. Il cambio di atteggiamento da parte degli allevatori sta consentendo l'impostazione dell'allevamento suino con criteri moderni e di serio contrasto al virus, salvaguardando in parte le pratiche tradizionali quando compatibili con la prevenzione sanitaria, come nel caso degli allevamenti semibradi confinati.

Il rilancio della suinicoltura, di pari passo con l'eradicazione della PSA, ha come punto fermo la corretta identificazione degli animali e degli allevamenti imponendo senza nessuna possibilità di derogare l'obbligo al riconoscimento e la relativa tracciabilità di provenienza delle carni e dei prodotti derivati. Appare essenziale, in un quadro complessivo di sviluppo controllato dell'intero comparto, una netta demarcazione tra gli allevamenti familiari, ai quali è consentita la sola attività di ingrasso (e non di riproduzione) fino a un massimo di 4 capi per autoconsumo, e gli allevamenti professionali le cui produzioni sono destinate alla vendita.

Le produzioni del comparto dovranno trovare nella valorizzazione dell'allevamento della razza sarda un contributo qualitativo in quanto, con le caratteristiche delle sue carni, potrà determinare un filone di nicchia delle produzioni regionali sia in purezza che attraverso l'individuazione di incroci che ne valorizzino i pregi e ne migliorino le rese.

Anche la scelta delle modalità di allevamento potranno essere determinanti nella qualità dei prodotti in quanto, con il progressivo recedere della PSA, il tradizionale pascolo in foresta, rivisto con le regole della biosicurezza nell'allevamento e il dovuto confinamento degli animali in recinti, consentirà sia di allevare i maiali all'aperto che di condurli all'aperto il tempo necessario per il finissaggio delle carni e il raggiungimento dei parametri qualitativi individuati per i prodotti tipici.

La presente proposta di legge intende quindi porre le condizioni per affiancare le attività di eradicazione della PSA con la predisposizione di una serie di azioni che possano determinare, nel momento di raggiungimento della definitiva eradicazione della PSA, il duraturo rilancio dell'allevamento suino in Sardegna e dei suoi derivati, nonché la valorizzazione dei suini nati e allevati in Sardegna e del suino di razza sarda.

Nel capo I - Disposizioni generali, all'articolo 1 sono richiamati i punti essenziali della problematica della lotta alla PSA e l'obiettivo finale della proposta di legge.

Nell'articolo 2 sono elencate le azioni attraverso le quali si intende impostare il rilancio della suinicoltura a partire dal consolidamento delle buone pratiche adottate con il Piano contro la PSA.

L'articolo 3 riporta le definizioni che nella legge hanno un significato specifico.

Nell'articolo 4 le forme di allevamento compatibili sono quelle consentite dalle leggi sanitarie e sono schematizzate e suddivise tra familiari e professionali per segnare un chiaro limite tra l'attività di allevamento di chi può commercializzare la propria produzione e chi per tradizione e consuetudine intende ancora allevare il maiale per autoconsumo casalingo senza cedere i prodotti ad esterni al nucleo familiare.

All'articolo 5 per l'allevamento semibrado confinato si introducono i parametri dimensionali dell'estensione delle superfici ammissibili ai sensi delle norme di biosicurezza della lotta alla PSA nelle aree individuate secondo i dati epidemiologici per l'attribuzione delle fasce di rischio.

L'articolo 6 tratta la problematica delle terre pubbliche e di quelle gravate a uso civico in quanto è su queste terre che l'allevamento tradizionale si è sviluppato per la possibilità di sfruttare le risorse alimentari dei boschi, ma dove poi è diventato un sistema di allevamento illegale non potendo garantire i controlli sanitari per popolazioni di maiali non identificati e in costante contatto con cinghiali e maiali inselvatichiti. L'infrastrutturazione delle terre pubbliche potrebbe riproporre in forme compatibili la reintroduzione dell'allevamento suino con la garanzia di poter effettuare i controlli sanitari su superfici possibilmente geolocalizzate.

All'articolo 7 è istituita la Rete permanente degli allevamenti suinicoli per la tracciabilità a cui sono iscritti tutti gli allevamenti. La Rete si avvarrà di sistemi innovativi per la fornitura di servizi di informazione per il raggiungimento di ottimi livelli di conoscenza delle norme sanitarie e la loro applicazione nella filiera. Tra le informazioni importanti per l'allevamento vi è il livello di rischio del territorio di insediamento che evolve in funzione delle indagini epidemiologiche e il manifestarsi dei focolai che determinano situazioni di emergenza per le quali sarà necessario disporre percorsi personalizzati.

Nell'articolo 8 è prevista la formazione, l'aggiornamento e la professionalizzazione di tutti gli addetti al comparto nell'intento di arrivare a un livello di qualità professionale elevato tra gli operatori per garantire produzioni di qualità e il rispetto delle norme sanitarie.

L'articolo 9 affronta la necessità di porre alla base del rilancio del comparto anche la qualità delle razze suine allevate in Sardegna e la possibilità di mettere a disposizione degli allevatori dei soggetti riproduttori in grado di soddisfare le produzioni di qualità a cui si vorrebbe arrivare per dare prospettive alla suinicoltura.

Indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi e il loro mantenimento è la disponibilità dell'assistenza tecnica al comparto prevista nell'articolo 10 anche per arrivare a definire marchi di qualità per i principali prodotti della filiera.

Il capo III è dedicato alle produzioni suinicole e ai marchi di qualità.

L'articolo 11 prevede la valorizzazione della filiera suinicola sarda con il coinvolgimento di tutti gli operatori del comparto alla partecipazione in accordi e programmi di filiera.

L'articolo 12 propone la caratterizzazione dei prodotti dell'allevamento suino in funzione della tipologia di razza suina, del tipo di allevamento e dell'alimentazione del bestiame. Potranno essere in-

dividuate particolari tipologie di pascolo da associare alla qualità dei prodotti. Si prevede l'istituzione di un tavolo tecnico che sostenga i produttori nell'affrontare le procedure per il riconoscimento delle denominazioni e dei marchi di qualità tra i quali quelli per i derivati dal suino di razza sarda.

Con l'articolo 13 si vuole riservare una particolare attenzione alla tutela del "porchetto sardo da latte" e promuovere l'avvio del riconoscimento del marchio comunitario.

L'articolo 14 prevede norme contro la produzione illegale di carni suine e prodotti trasformati che possano creare un rischio per la diffusione della PSA e la concorrenza sleale ai produttori autorizzati.

Nel capo IV (Tutela e valorizzazione del suino di razza sarda), all'articolo 15 si prevedono le azioni di tutela della razza sarda per la conservazione della biodiversità.

L'articolo 16 dispone azioni di valorizzazione del suino di razza sarda con particolare attenzione alle caratteristiche di pregio delle carni e dei suoi derivati.

L'articolo 17 si pone l'obiettivo di aumentare il numero dei soggetti riproduttori di suino di razza sarda al fine di consolidarne ed espanderne l'allevamento nell'isola.

L'articolo 18 intende sostenere la costituzione di aggregazioni di agricoltori custodi che siano allevatori di suino di razza sarda.

Nel capo V sono previste azioni di regolamentazione e agevolazione delle attività di macellazione e lavorazione delle carni.

All'articolo 19 si definiscono le caratteristiche dei locali idonei a effettuare le attività di preparazione, trasformazione, confezionamento e conservazione delle carni (minisalumificio).

Nell'articolo 20 le macellazioni aziendali sono suddivise in base ai quantitativi ammissibili alla macellazione.

All'articolo 21 tratta l'attività di macellazione domestica per l'autoconsumo per gli allevamenti familiari.

L'articolo 22 introduce la figura di una "persona formata" individuabile con il termine di "norcino", esperta nella macellazione domestica e nella lavorazione e trasformazione delle carni a tutela delle pratiche tradizionali nel rispetto delle norme sanitarie e di benessere animale.

Nel capo VI (Disposizioni finali), l'articolo 23 ha le disposizioni per le direttive di attuazione dell'intera proposta di legge.

Gli ultimi articoli, 24 e 25, riguardano la norma finanziaria e l'entrata in vigore.

RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, COOPERAZIONE, ENERGIA, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, FORESTAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA

composta dai Consiglieri

LOTTO, Presidente e relatore - CRISPONI, Vice Presidente - LEDDA, Segretario - TEDDE, Segretario - ANEDDA - COMANDINI - DESINI - GAIA - LAMPIS - MORICONI - RUBIU - TENDAS

pervenuta il 22 giugno 2018

L'allevamento suinicolo in Sardegna ha profonde radici nella tradizione e ha da sempre rappresentato un fattore alimentare ed economico importante.

Il patrimonio suinicolo isolano, secondo i dati riportati nell'Annuario dell'agricoltura dall'INEA, nel 1975 registrava 282.600 capi che nel 1976 erano arrivati a 302.000 pari al 3,32 per cento del totale nazionale. Nel volume "La zootecnia in Italia" pubblicato dal CREA nel 2017 vengono riportati i dati dell'ISTAT dell'"Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole (SPA), 2013" che attribuiscono alla Sardegna 128.457 suini pari all'1,49 per cento del patrimonio nazionale con un crollo rispetto al 1976 del 50 per cento circa.

Elaborazioni effettuate dall'Agenzia LAORE sui dati dell'Anagrafe zootecnica nazionale confermano l'andamento di cui sopra presentando un progressivo declino del patrimonio suinicolo regionale dal 2006 con un numero di capi suini di 237.306, al 2010 con 176.731, fino al 2015 con 166.648 capi.

Quindi, al di là delle diverse fonti di rilevamento del dato, la suinicoltura sarda non solo non è cresciuta, ma si è anzi contratta nonostante la grande tradizione isolana per l'allevamento del maiale.

A determinare il calo del patrimonio suinicolo, oltre alle dinamiche economiche, ha sicuramente contribuito la comparsa nell'isola della peste suina africana (PSA) che risale al lontano 1978.

Da allora tale malattia è presente in via endemica e determina un'elevata mortalità negli animali condizionando in modo oramai strutturale la suinicoltura sarda.

La presenza della peste suina africana nel territorio condiziona infatti il libero scambio dei suini e dei prodotti derivati tra l'Isola e il resto dell'Europa, e ha determinato quindi un vero e proprio crollo del comparto.

I tentativi adottati per arginare il diffondersi della malattia, nonostante gli sforzi e le ingenti risorse economiche utilizzate, si sono rivelati insufficienti soprattutto per la difficoltà di contrastare l'allevamento illegale del suino e il pascolo brado. Obiettivo fondamentale resta l'eradicazione della peste suina africana dall'intero territorio regionale e solo in questi ultimi anni, a seguito delle misure restrittive adottate dalla Commissione europea con le decisioni n. 2011/852/CE e n. 2014/709/UE, per evitare ulteriori misure da parte della stessa che potessero ulteriormente penalizzare l'Italia e la Sardegna, con la deliberazione della Giunta regionale n. 25/18 del 2 luglio 2014, sono state date disposizioni per la costituzione di una unità di progetto in grado di coordinare a livello regionale le attività per l'eradicazione della PSA.

Sul finire del 2014 il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale 22 dicembre 2014, n. 34 (Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana), con la quale ha disegnato il quadro normativo fondamentale per consentire un intervento unitario di tutte le strutture regionali fina-

lizzato alla eradicazione della malattia. A tal fine è stato predisposto il Piano straordinario di eradicazione della PSA in Sardegna in accordo con il Governo nazionale e con la Commissione europea.

L'attuazione del piano di eradicazione sta incontrando delle difficoltà all'introduzione di norme sulla prevenzione delle malattie e sulla biosicurezza e controllo della filiera suina dovute alla resistenza opposta dal sistema tradizionale locale di allevamento dei suini. Nonostante ciò, la graduale diffusione delle conoscenze sanitarie e l'opera decisa di contrasto delle pratiche illegali sta progressivamente riducendo la comparsa dei focolai. Il cambio di atteggiamento da parte degli allevatori sta consentendo l'impostazione dell'allevamento suino con criteri moderni e di serio contrasto al virus salvaguardando in parte le pratiche tradizionali quando compatibili con la prevenzione sanitaria come nel caso degli allevamenti semibradi confinati.

Il rilancio della suinicoltura di pari passo con l'eradicazione della PSA ha come punto fermo la corretta identificazione degli animali e degli allevamenti imponendo senza nessuna possibilità di deroga l'obbligo al riconoscimento e la relativa tracciabilità di provenienza delle carni e dei prodotti derivati. Appare essenziale, in un quadro complessivo di sviluppo controllato dell'intero comparto, una netta demarcazione tra gli allevamenti familiari, ai quali è consentita la sola attività di ingrasso (e non di riproduzione) fino a un massimo di 4 capi per autoconsumo, e gli allevamenti professionali le cui produzioni sono destinate alla vendita.

Le produzioni del comparto dovranno trovare nella valorizzazione dell'allevamento della razza sarda un contributo qualitativo in quanto, con le caratteristiche delle sue carni, potrà determinare un filone di nicchia delle produzioni regionali sia in purezza che attraverso l'individuazione di incroci che ne valorizzino i pregi e ne migliorino le rese.

Anche la scelta delle modalità di allevamento potranno essere determinanti nella qualità dei prodotti in quanto, con il progressivo recedere della PSA, il tradizionale pascolo in foresta, rivisto con le regole della biosicurezza nell'allevamento e il dovuto confinamento degli animali in recinti, consentirà sia di allevare i maiali all'aperto che di condurli all'aperto il tempo necessario per il finissaggio delle carni e il raggiungimento dei parametri qualitativi individuati per i prodotti tipici.

La presente legge intende quindi porre le condizioni per affiancare le attività di eradicazione della PSA con la predisposizione di una serie di azioni che possano determinare, nel momento di raggiungimento della definitiva eradicazione della PSA, il duraturo rilancio dell'allevamento suino in Sardegna e dei suoi derivati, nonché la valorizzazione dei suini nati e allevati in Sardegna e del suino di razza sarda.

Nel capo I - Disposizioni generali, all'articolo 1 sono richiamati i punti essenziali della problematica della lotta alla PSA e l'obiettivo finale della legge.

Nell'articolo 2 sono elencate le azioni attraverso le quali si intende impostare il rilancio della suinicoltura a partire dal consolidamento delle buone pratiche adottate con il piano contro la PSA.

L'articolo 3 riporta le definizioni che nella legge hanno un significato specifico.

Nell'articolo 4 le forme di allevamento compatibili sono quelle consentite dalle leggi sanitarie e sono schematizzate e suddivise tra familiari e professionali per segnare un chiaro limite tra l'attività di allevamento di chi può commercializzare la propria produzione e chi per tradizione e consuetudine intende ancora allevare il maiale per autoconsumo casalingo senza cedere i prodotti ad esterni al nucleo familiare.

All'articolo 5 per l'allevamento semibrado confinato si introducono i parametri dimensionali dell'estensione delle superfici ammissibili ai sensi delle norme di biosicurezza della lotta alla PSA nelle aree individuate secondo i dati epidemiologici per l'attribuzione delle fasce di rischio.

L'articolo 6 tratta la problematica delle terre pubbliche e di quelle gravate a uso civico in quanto è su queste terre che l'allevamento tradizionale si è sviluppato per la possibilità di sfruttare le risorse alimentari dei boschi, ma dove poi è diventato un sistema di allevamento illegale non potendo garantire i controlli sanitari per popolazioni di maiali non identificati e in costante contatto con cinghiali e maiali inselvatichiti. L'infrastrutturazione delle terre pubbliche potrebbe riproporre in forme compatibili la reintroduzione dell'allevamento suino con la garanzia di poter effettuare i controlli sanitari su superfici possibilmente geolocalizzate.

All'articolo 7 è istituita la Rete permanente degli allevamenti suinicoli per la tracciabilità a cui sono iscritti tutti gli allevamenti. La Rete si avvarrà di sistemi innovativi per la fornitura di servizi di informazione per il raggiungimento di ottimi livelli di conoscenza delle norme sanitarie e la loro applicazione nella filiera. Tra le informazioni importanti per l'allevamento vi è il livello di rischio del territorio di insediamento che evolve in funzione delle indagini epidemiologiche e il manifestarsi dei focolai che determinano situazioni di emergenza per le quali sarà necessario disporre percorsi personalizzati secondo le modalità previste in apposito protocollo di intesa tra la Regione Sardegna e il Ministero della salute.

Nell'articolo 8 è prevista la formazione, l'aggiornamento e la professionalizzazione di tutti gli addetti al comparto nell'intento di arrivare a un livello di qualità professionale elevato tra gli operatori per garantire produzioni di qualità e il rispetto delle norme sanitarie.

L'articolo 9 affronta la necessità di porre alla base del rilancio del comparto anche la qualità delle razze suine allevate in Sardegna e la possibilità di mettere a disposizione degli allevatori soggetti riproduttori in grado di soddisfare le produzioni di qualità a cui si vorrebbe arrivare per dare prospettive alla suinicoltura; a tal fine si prevede la nascita di centri gran parentali per la produzione di riproduttori e la nascita di centri per la fecondazione artificiale nonché l'organizzazione di corsi per la pratica della fecondazione artificiale.

Indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi e il loro mantenimento è la disponibilità dell'assistenza tecnica al comparto prevista nell'articolo 10 anche per arrivare a definire marchi di qualità per i principali prodotti della filiera.

Il capo III è dedicato alle produzioni suinicole e ai marchi di qualità.

L'articolo 11 prevede la valorizzazione della filiera suinicola sarda con il coinvolgimento di tutti gli operatori del comparto alla partecipazione in accordi e programmi di filiera.

L'articolo 12 propone la caratterizzazione dei prodotti dell'allevamento suino in funzione della razza suina, del tipo di allevamento e dell'alimentazione del bestiame. Potranno essere individuate particolari tipologie di pascolo da associare alla qualità dei prodotti. Si prevede l'istituzione di un tavolo tecnico che sostenga i produttori nell'affrontare le procedure per il riconoscimento delle denominazioni e dei marchi di qualità tra i quali quelli per i derivati dal suino di razza sarda.

Con l'articolo 13 si vuole riservare una particolare attenzione alla tutela del "suinetto sardo" e promuovere l'avvio del riconoscimento del marchio comunitario.

L'articolo 14 prevede norme contro la produzione illegale di carni suine e prodotti trasformati che possano creare un rischio per la diffusione della PSA e la concorrenza sleale ai produttori autorizzati.

Nel capo IV - Tutela e valorizzazione del suino di razza sarda, dall'articolo 15 all'articolo 18, si prevedono azioni di tutela della razza sarda per la conservazione della biodiversità, nonché per la valorizzazione delle caratteristiche di pregio delle sue carni e derivati, per incrementare la popolazione dei suini di razza sarda e sostenere la costituzione di aggregazioni di agricoltori custodi.

Nel capo V sono previste azioni di regolamentazione e agevolazione delle attività di macellazione e lavorazione delle carni.

All'articolo 19 si definiscono le caratteristiche dei locali idonei a effettuare le attività di preparazione, trasformazione, confezionamento e conservazione delle carni.

Nell'articolo 20 si definiscono le condizioni minime dei locali in cui effettuare la macellazione dei suini sino a un massimo di 30 UBE/anno destinati alla vendita diretta al consumatore finale e ai processi produttivi di trasformazione. Resta ferma in ogni caso l'obbligatorietà del riconoscimento ai sensi dei regolamenti comunitari.

All'articolo 21 viene trattata l'attività di macellazione per consumo domestico privato.

L'articolo 22 introduce la figura di una "persona formata" individuabile con il termine di "maiestru de petza", esperta nella macellazione domestica e nella lavorazione e trasformazione delle carni a tutela delle pratiche tradizionali nel rispetto delle norme sanitarie e di benessere animale.

Nel capo VI - Disposizioni finali, gli articoli 23, 24 e 25 vengono dedicati alle disposizioni per le direttive di attuazione, la norma finanziaria e l'entrata in vigore.

La Quinta Commissione ha avviato l'esame della proposta di legge nella seduta del 20 marzo 2018. Nel corso dei lavori sono stati auditi i rappresentanti delle associazioni agricole di categoria, gli assessori regionali competenti, il responsabile dell'unità di crisi sulla Peste suina africana, i direttori generali delle agenzie regionali agricole, il Direttore del servizio di sanità pubblica, il Corpo forestale e il Dipartimento di agraria dell'Università di Sassari. Tutti i soggetti auditi hanno espresso il loro parere sostanzialmente positivo sul provvedimento in esame, suggerendo, in alcuni casi, talune limitate modifiche che la Commissione ha ritenuto di condividere.

La Commissione, nella seduta dell'11 aprile 2018, ha concluso l'esame degli articoli e, stante le difficoltà di definire l'impatto finanziario del testo, in applicazione del disposto dell'articolo 33, comma 3 bis della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, ha deliberato di richiedere alla Giunta regionale agli assessorati regionali competenti la predisposizione di una relazione tecnica di quantificazione degli oneri finanziari scaturenti dalla proposta di legge. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con nota prot. n. 1318 del 17 maggio 2019, successivamente rettificata con la nota prot. n. 1438 del 29 maggio 2018, ha provveduto all'individuazione degli oneri finanziari relativi al triennio 2018-2020, quantificandoli, rispettivamente, in euro 250.000 per il 2018 e in euro 1.400.000 annui per il 2019 e il 2020.

La Commissione, nella seduta del 5 giugno 2018, ha preso atto della difficoltà di reperire le risorse complessive relative agli anni 2019 e 2020 e, rilevato che le spese previste dagli articoli 7, 8, 9 comma 1, lettere a), b) e d) e 11, comma 1, sono qualificabili come spese facoltative e, come tali, effettuabili nei limiti degli stanziamenti appositamente disposti, ha ritenuto di formulare la norma finanziaria stanziando per tali finalità la somma di euro 110.000 per ciascuna annualità, e destinando, invece, la somma di euro 490.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 alla finalità di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c). Nel corso della medesima seduta la Commissione ha sospeso l'approvazione finale del testo, in attesa dell'acquisizione del parere della Terza Commissione sulla norma finanziaria, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del Regolamento interno.

La Terza Commissione, con nota prot. n. 6220 del 20 giugno 2018, ha comunicato l'espressione del proprio parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento.

La Quinta Commissione, nella seduta del 20 giugno 2018, ha provveduto all'approvazione finale all'unanimità del testo della proposta di legge.

La Terza Commissione, nella seduta del 20 giugno 2018, ha espresso a maggioranza parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento in oggetto e ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale

Prot. n. 7659/vii.f

Cagliari, 25-5-2018

> Assessore dell'Agricoltura e riforma Agro -
Pastorale
agr.assessore@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: relazione tecnica di quantificazione degli oneri finanziari del legge "Disposizioni per la valorizzazione della suinicoltura sarda".

La presente relazione illustra gli effetti di natura finanziaria recati dalla proposta di legge regionale che riguarda "Disposizioni per la valorizzazione della suinicoltura sarda" nella versione esitata dalla V Commissione - Attività produttive.

Con la proposta di legge la Regione riconosce l'importanza del comparto suinicolo nell'economia della Sardegna e le sue potenzialità economiche e occupazionali, con l'obiettivo di porre in atto un percorso di graduale rilancio delle attività ad esso collegate.

A tal fine la Regione disciplina l'allevamento suinicolo professionale nonché l'allevamento familiare per autoconsumo e più in generale le tipologie di allevamento, inoltre, nel perseguire l'azione dell'Amministrazione regionale di lotta alla PSA, regola le forme di allevamento dei suini, riservando particolare attenzione all'allevamento semibrado confinato e a quello praticato nelle terre pubbliche e a uso civico.

Oltre a ciò, la legge propone una serie di azioni a sostegno del comparto per migliorare la filiera produttiva, aggiornare e incrementare la professionalità degli addetti e sviluppare nuove competenze, con l'obiettivo di valorizzare, caratterizzare e tutelare, anche attraverso l'applicazione del marchio collettivo di qualità di cui alla legge regionale legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agro-biodiversità, marchio collettivo e distretti) le produzioni a base di carne suina tipiche della tradizione della Sardegna e il suinetto sardo.

In linea generale dalle attività disciplinate dalla norma si è cercato di non determinare nuovi oneri a carico del bilancio della Regione, infatti, se si escludono alcune attività che prevedono investimenti specifici a carico delle Agenzie Agris e Laore, alle stesse si farà fronte con la dotazione già previste per le Agenzie regionali, la collaborazione già in essere con le università e i centri di ricerca operanti nell'Isola.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale

5	Art. 11 Comma 1. La Regione valorizza le preparazioni a base di carne di suini nati e allevati in Sardegna tipiche della tradizione regionale promuovendo la realizzazione di accordi o programmi di filiera tra i soggetti interessati, con particolare attenzione alla qualità dei prodotti, alla sostenibilità ambientale e al rispetto del benessere animale. (Attività di valorizzazione dei prodotti a marchio qualità garantito dalla RAS presso Canali della moderna distribuzione ecc.- Valorizzazione della filiera sarda)		100.000,00	100.000,00
		250.000	1.400.000	1.400.000

- 1) Si tratta di interventi da effettuare nelle aree che registrano una maggiore presenza di animali allevati allo stato brado e, conseguentemente, maggior frequenza di animali sieropositivi al virus PSA e alla trichinellosi. Si evidenzia che si tratta di un'ipotesi di spesa non obbligatoria, risolvendosi nell'attribuzione di specifici contributi ai Comuni e che, pertanto, alla medesima si procederà nei limiti degli stanziamenti disposti, ritenuti, comunque, adeguati ad un avvio dell'attività di recinzione di aree destinate all'allevamento suinicolo.
- 2) La rete permanente della filiera suinicola è istituita al fine di garantire la totale tracciabilità della filiera suinicola regionale. Il continuo monitoraggio consente anche di alimentare i dati necessari all'aggiornamento di un osservatorio dedicato. Il costo presunto, così come definito, deriva da una valutazione forfettaria del presumibile incremento di spesa in termini di ore/lavoro e materiali di consumo .
- 3) Spese determinate dai costi da sostenere per la formazione, l'aggiornamento professionale degli addetti all'allevamento del bestiame , alla macellazione, alla lavorazione della carne, alla trasformazione e stagionatura dei salumi. Anche in questo caso si evidenzia che si tratta di un ipotesi di spesa non obbligatoria e che alla medesima si provvederà nei limiti degli stanziamenti previsti, ritenuti sufficienti all'avvio dell'attività di formazione degli operatori del settore, fatta salva la possibilità di implementarli qualora emergesse l'esigenza di ampliare il numero dei corsi o la platea dei soggetti partecipanti.
- 4) Punti a e b del comma 1- somme da destinare alle spese sostenute dall'Agenzia Agris per realizzare programmi mirati al miglioramento del patrimonio suinicolo regionale e per programmi di studio e valorizzazione di soggetti derivati dall'incrocio della razza sarda con



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale

altre razze. Anche in questo caso siamo di fronte ad un'ipotesi di spesa non obbligatoria, a cui si provvederà nei limiti degli stanziamenti previsti ritenuti comunque sufficienti all'avvio dei programmi.

Punto c: Posto che per il sistema a regime si possono ipotizzare numero tre centri di fecondazione artificiale localizzati strategicamente al nord, al centro e al sud Sardegna, si prevede che, per avviare l'attività e testarne la rispondenza alle esigenze del comparto, venga realizzato un primo centro di fecondazione artificiale suina da 40 verri in grado di soddisfare il fabbisogno annuo di circa 10 mila scrofe. I costi per la progettazione e realizzazione dello stesso, su base triennale, , vengono stimati in 1.000.000 di euro a seguito di una apposita verifica di mercato

Punto e: risorse necessarie per la formazione di fecondatori aziendali.

- 5) Costi per la Attività di valorizzazione dei prodotti a marchio qualità garantito dalla RAS presso canali della moderna distribuzione ecc.- valorizzazione della filiera sarda. Anche in questo caso siamo di fronte ad un ipotesi di spesa non obbligatoria a cui si provvederà nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti, eventualmente incrementabili in caso di esito positivo dell'attività di promozione.

La somma complessiva richiesta ammonta a € 3.050.000,00 nel triennio 2018-2020, articolata secondo quanto descritto in tabella.

La previsione degli oneri finanziari a carico del bilancio regionale generati dalle disposizioni del testo normativo è stata effettuata in considerazione della struttura del bilancio armonizzato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale

Sebastiano Piredda

TESTO DEL PROPONENTE**TESTO DELLA COMMISSIONE**

Capo I

Capo I

Disposizioni generali

Disposizioni generali

Art. 1

Art. 1

Oggetto

Oggetto

1. La Regione riconosce l'importanza del comparto suinicolo nell'economia della Sardegna e con la presente legge intende porre in atto un percorso di graduale rilancio delle attività ad esso collegate.

1. La Regione riconosce l'importanza del comparto suinicolo nell'economia della Sardegna e con la presente legge intende porre in atto un percorso di graduale rilancio delle attività ad esso collegate.

2. Per il conseguimento dell'obiettivo di eradicazione della peste suina africana (PSA) presente nell'Isola in via endemica dal 1978, è stata approvata la legge regionale 22 dicembre 2014, n. 34 (Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana), che prevede l'istituzione dell'Unità di progetto e la predisposizione di un Piano d'azione straordinario per il contrasto e l'eradicazione della PSA in Sardegna adottato in via definitiva nel 2015.

2. La Regione supporta l'azione dell'unità di progetto di cui alla legge regionale 22 dicembre 2014, n. 34 (Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana), fino alla completa eradicazione della peste suina africana (PSA) in Sardegna.

3. La Regione, fino al raggiungimento della completa eradicazione della Peste suina africana, prevede attività di supporto all'azione dell'Unità di progetto di cui al comma 2 al fine di consolidare i risultati conseguiti.

3. Gli assessorati regionali e le agenzie regionali competenti promuovono ogni azione che contribuisca al rilancio del comparto e a ripristinare la fiducia tra gli allevatori, le popolazioni interessate, le amministrazioni locali e la Regione.

4. Gli Assessorati competenti e le agenzie agricole regionali promuovono ogni azione che contribuisca a creare le condizioni per il rilancio del comparto ripristinando la fiducia tra gli allevatori, le popolazioni interessate, le amministrazioni locali e la Regione.

4. La presente legge disciplina l'allevamento suinicolo professionale e la relativa filiera, e l'allevamento familiare per autoconsumo.

5. Destinatari principali della presente legge sono l'insieme degli allevamenti suinicoli professionali variamente organizzati e l'intera filiera ad essi collegata. Va peraltro tenuta presente la diffusa forma di allevamento familiare per autoconsumo da ricondurre negli ambiti previsti dalla legislazione vigente e il cui controllo è essenziale per la riuscita del programma di eradicazione della PSA e il conseguente rilancio dell'intero comparto.

6. Le modalità di allevamento consentite, e pertanto oggetto di promozione e di incentivazione con la presente legge, sono quelle che permettono il costante controllo dei capi allevati, stabulato e semibrado confinato, con esclusione quindi del pascolo brado che costituisce il principale fattore di diffusione della malattia.

Art. 2

Finalità

1.- La principale finalità della presente legge è di riordinare e rilanciare il settore della suinicoltura in Sardegna con azioni di sostegno e valorizzazione destinate a:

- a) consolidare le buone pratiche di contrasto alla diffusione e l'eradicazione della peste suina africana (PSA) e delle altre malattie diffuse;
- b) razionalizzare l'allevamento suino in Sardegna con una netta distinzione tra l'attività familiare e quella professionale;
- c) regolamentare l'allevamento nelle terre pubbliche;
- d) formare e aggiornare gli operatori del settore suinicolo regionale;
- e) rinnovare e adeguare le fasi della filiera suinicola dall'allevamento alla trasformazione delle carni;
- f) istituire una Rete permanente degli allevamenti suinicoli per la tracciabilità nella filiera suina;
- g) individuare e istituire i marchi di valorizzazione per i prodotti di spicco della filiera;
- h) tutelare e valorizzare l'allevamento del suino di razza sarda;
- i) regolamentare l'attività di macellazione e il trattamento carni.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di:

- a) PSA: Peste suina africana;
- b) Azienda controllata per PSA: azienda sottoposta negli ultimi dodici mesi ad almeno un controllo ufficiale da parte del

Art. 2

Finalità

1. La presente legge è finalizzata a riordinare e rilanciare il settore della suinicoltura in Sardegna con azioni di sostegno e valorizzazione destinate a:

- a) consolidare le buone pratiche di contrasto alla diffusione e l'eradicazione della PSA e delle altre malattie diffuse;
- b) razionalizzare l'allevamento suino in Sardegna distinguendo tra l'attività familiare e quella professionale;
- c) regolamentare l'allevamento nelle terre pubbliche;
- d) formare e aggiornare gli operatori del settore suinicolo regionale;
- e) rinnovare e adeguare le fasi della filiera suinicola dall'allevamento alla trasformazione delle carni;
- f) istituire una rete permanente degli allevamenti suinicoli al fine di assicurare la tracciabilità nella filiera suina;
- g) individuare e istituire i marchi di valorizzazione per i prodotti di spicco della filiera;
- h) tutelare e valorizzare l'allevamento del suino di razza sarda;
- i) regolamentare l'attività di macellazione e il trattamento delle carni.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di:

- a) PSA: Peste suina africana;
- b) Azienda controllata per PSA: azienda sottoposta negli ultimi dodici mesi ad almeno un controllo ufficiale da parte del

- servizio veterinario competente, il cui esito complessivo sia stato sfavorevole, ma conforme almeno per i parametri clinico e sierologico;
- c) Azienda certificata per PSA: azienda sottoposta negli ultimi dodici mesi ad almeno un controllo ufficiale da parte del servizio veterinario competente, il cui esito sia stato favorevole per tutti i parametri considerati;
 - d) fasce di rischio: aree del territorio regionale classificate sulla base delle indagini epidemiologiche;
 - e) semibrado confinato: sistema di allevamento che prevede la disponibilità di strutture per il ricovero dei suini e il pascolo all'aria aperta in spazi "confinati" delimitati da recinzioni idonee a evitare il contatto con altri suidi nel rispetto delle norme di biosicurezza;
 - f) brado: allevamento dei suini al pascolo libero in terreni non confinati con possibilità di promiscuità con altri suini sia domestici che selvatici;
 - g) stabulato: allevamento dei suini in strutture chiuse che prevedono la raccolta e la gestione delle deiezioni;
 - h) biosicurezza: l'insieme delle norme di allevamento di cui al Piano straordinario per l'eradicazione della PSA.

Capo II

Azioni a supporto delle attività di rilancio

Art. 4

Tipologie di allevamento

1. Gli allevamenti suinicoli presenti in Sardegna sono differenziati in funzione della finalità produttiva e della modalità di conduzione dell'allevamento nel rispetto delle norme per l'identificazione e registrazione dei suini di cui al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 (Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini).

2. Nell'allevamento definito come familiare si possono detenere fino a quattro capi suini da ingrasso e non è prevista la presenza di capi riproduttori. Nella stessa azienda non può essere

- servizio veterinario competente, il cui esito complessivo sia stato sfavorevole, ma conforme almeno per i parametri clinico e sierologico;
- c) Azienda certificata per PSA: azienda sottoposta negli ultimi dodici mesi ad almeno un controllo ufficiale da parte del servizio veterinario competente, il cui esito sia stato favorevole per tutti i parametri considerati;
 - d) fasce di rischio: aree del territorio regionale classificate sulla base delle indagini epidemiologiche;
 - e) semibrado confinato: sistema di allevamento che prevede, oltre alla possibilità di disporre di strutture per il ricovero dei suini, il pascolo all'aria aperta in spazi "confinati" delimitati da recinzioni idonee a evitare il contatto con altri suidi nel rispetto delle norme di biosicurezza;
 - f) brado: allevamento dei suini al pascolo libero in terreni non confinati con possibilità di promiscuità con altri suini sia domestici che selvatici;
 - g) stabulato: allevamento dei suini in strutture chiuse che prevedono la raccolta e la gestione delle deiezioni;
 - h) biosicurezza: l'insieme delle norme di allevamento di cui al Piano straordinario per l'eradicazione della PSA.

Capo II

Azioni a supporto delle attività di rilancio

Art. 4

Tipologie di allevamento

1. Gli allevamenti suinicoli presenti in Sardegna sono differenziati in funzione della finalità produttiva e della modalità di conduzione dell'allevamento, nel rispetto delle norme per l'identificazione e registrazione dei suini di cui al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 (Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini).

2. Nell'allevamento definito familiare si possono detenere fino a quattro capi suini da ingrasso e non è consentita la presenza di capi riproduttori. Nella stessa azienda agricola non è

presente più di un allevamento di tipo familiare, tutti i capi allevati sono destinati all'autoconsumo e non possono essere oggetto di attività commerciale o di movimentazione verso altri allevamenti. In questo ambito possono distinguersi allevamenti familiari che:

- a) allevano un solo suino da ingrasso e non sono obbligati alla registrazione dell'azienda nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute (BDN) per la deroga di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 200 del 2010;
- b) allevano fino a quattro capi suini da ingrasso e hanno l'obbligo di registrazione dell'azienda in BDN.

3. L'allevamento professionale ha come finalità produttiva la vendita di capi suini a vita o per il macello. In questo ambito possono distinguersi allevamenti professionali con:

- a) ciclo completo: dove sono allevati sia i suini riproduttori che tutte le categorie di suini fino ai capi che raggiungono le caratteristiche scelte per la loro destinazione al macello;
- b) ciclo aperto: dove sono allevati suini riproduttori e sono venduti capi a vita o sono allevati suini non riproduttori provenienti da altri allevamenti.

4. Tutti gli allevamenti, sia familiari che professionali, possono essere condotti con la modalità di:

- a) stabulato;
- b) semibrado confinato.

5. Gli allevamenti in base alla razza allevata si distinguono in:

- a) allevamenti per suini di razza sarda in purezza e/o in incrocio certificato;
- b) allevamenti per suini di altre razze.

6. Tutte le tipologie di allevamento di cui al presente articolo sono tenute al rispetto delle norme sanitarie, di biosicurezza e benessere animale e sono altresì soggette alle procedure di autorizzazione e registrazione secondo le norme vigenti.

consentito più di un allevamento di tipo familiare. Tutti i capi allevati sono destinati all'autoconsumo e non sono oggetto di attività commerciale o di movimentazione verso altri allevamenti.

3. L'allevamento professionale ha come finalità produttiva la vendita di capi suini a vita o per il macello. Gli allevamenti professionali si distinguono in:

- a) allevamenti a ciclo completo, in cui sono allevati sia i suini riproduttori che tutte le categorie di suini fino ai capi che raggiungono le caratteristiche scelte per la loro destinazione al macello;
- b) allevamenti a ciclo aperto, in cui sono allevati suini riproduttori e sono venduti capi a vita o sono allevati suini non riproduttori provenienti da altri allevamenti.

4. Tutti gli allevamenti, sia familiari che professionali, possono essere condotti esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- a) stabulato;
- b) semibrado confinato.

5. È vietato l'allevamento a pascolo brado.

6. A seconda della razza allevata, gli allevamenti si distinguono in:

- a) allevamenti di suini di razza sarda in purezza e/o in incrocio certificato;
- b) allevamenti di suini di altre razze.

7. Tutte le tipologie di allevamento di cui al presente articolo sono tenute al rispetto delle norme sanitarie, di biosicurezza e benessere animale e sono, inoltre, soggette alle procedure di autorizzazione e registrazione previste dalla normativa vigente.

Art. 5

Allevamento semibrado confinato

1. Sono allevamenti di tipo semibrado confinato quelli che comportano la detenzione di suini all'aperto in spazi confinati, di superficie variabile in funzione delle fasce di rischio di cui all'articolo 7 comma 4, che per via della separazione esistente tra detta struttura e l'esterno, realizzata grazie a recinti o altri manufatti, non sia accessibile da parte di altri suini presenti al di fuori di detto allevamento o da cinghiali selvatici. Il carico sostenibile è di 15 quintali per ettaro con obbligo di rispetto della Disciplina regionale di gestione degli effluenti zootecnici.

2. L'allevamento semibrado confinato, sulla base della titolarità dei terreni, si distingue in:

- a) allevamento semibrado confinato stanziale in terre pubbliche;
- b) allevamento semibrado confinato stanziale in terre private;
- c) allevamento semibrado confinato stagionale in terre pubbliche e private.

3. Le dimensioni degli spazi confinati di cui al comma 1 possono subire variazioni in relazione alla evoluzione delle fasce di rischio sanitario e sono aggiornate sulla base dell'evoluzione del Piano straordinario per l'eradicazione della peste suina africana con possibilità di graduale incremento a seguito della diminuzione del livello di rischio.

Art. 6

Allevamento in terre pubbliche e razionalizzazione degli usi civici

1. Nelle terre pubbliche, tradizionalmente luoghi dedicati anche all'allevamento brado del suino, è proibita qualsiasi forma di allevamento brado in virtù delle tematiche sulla PSA, è solamente possibile promuovere l'allevamento suinicolo nelle forme compatibili con il programma di eradicazione della PSA: allevamento stabulato e semibrado confinato.

Art. 5

Allevamento semibrado confinato

1. Sono allevamenti di tipo semibrado confinato quelli in cui i suini pascolano all'aperto in spazi confinati, di superficie variabile a seconda di quanto consentito dalle fasce di rischio di cui all'articolo 7, comma 4, separati dall'esterno attraverso recinti o altri manufatti a norma e non accessibili da parte di suini esterni all'allevamento o da cinghiali selvatici. Il carico sostenibile è di 15 quintali per ettaro, con obbligo di rispetto della Disciplina regionale di gestione degli effluenti zootecnici.

2. L'allevamento semibrado confinato, a seconda della titolarità dei terreni in cui è esercitato, si distingue in:

- a) allevamento semibrado confinato stanziale in terre pubbliche;
- b) allevamento semibrado confinato stanziale in terre private;
- c) allevamento semibrado confinato stagionale e/o periodico in terre pubbliche e private.

3. Le dimensioni degli spazi confinati consentiti di cui al comma 1 possono subire variazioni in relazione alla evoluzione delle condizioni ambientali e delle fasce di rischio sanitario e sono aggiornate sulla base dello svolgimento del Piano straordinario per l'eradicazione della peste suina africana, con possibilità di graduale incremento a seguito della diminuzione del livello di rischio.

Art. 6

Allevamento in terre pubbliche e razionalizzazione degli usi civici

1. Nelle terre pubbliche è consentito l'allevamento suinicolo esclusivamente nelle forme compatibili con il programma di eradicazione della PSA: allevamento stabulato e allevamento semibrado confinato.

2. Le aree di allevamento semibrado confinato in terre pubbliche dei suini possono essere inserite in un programma di valorizzazione

2. Le aree di allevamento semibrado confinato in terre pubbliche dei suini possono essere inserite in un programma di valorizzazione in funzione della tipizzazione del prodotto di trasformazione ritraibile dagli animali al pascolo.

3. A seguito delle zonizzazioni conseguenti al Piano per l'eradicazione della PSA di cui all'articolo 7, comma 4, la reintroduzione degli allevamenti è preceduta dalla valutazione delle strutture e infrastrutture che caratterizzano le aree di allevamento al fine di mettere le aziende in condizioni di operare in sicurezza e con strumenti tecnologici innovativi.

4. Le perimetrazioni degli allevamenti costituiscono parcelle aziendali geolocalizzate e visionabili sui sistemi informativi di gestione del territorio.

5. L'accesso e il carico di bestiame è regolato sulla base di quanto stabilito all'articolo 5, comma 1; per i terreni classificati superficie forestale ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), la disponibilità è sottoposta alle indicazioni del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

6. Nei comuni nei cui territori sono presenti usi civici la possibilità di attivare aree di allevamento semibrado confinato per i suini è sottoposta al rispetto di un Piano di valorizzazione ove presente, o alle manifestazioni di interesse sulla riserva d'esercizio di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda).

7. Le aree di allevamento semibrado confinato ricadenti nelle superfici gravate da usi civici nel caso in cui il comune le abbia dotate delle infrastrutture necessarie, a partire dalle recinzioni a norma per la biosicurezza, sono assegnate agli allevatori interessati con procedure ad evidenza pubblica.

8. La Regione supporta l'attività dei comuni che intendono delimitare e/o infrastrutturare aree idonee all'allevamento suinicolo.

ne in funzione della tipizzazione dei relativi prodotti di trasformazione.

3. A seguito della classificazione del territorio regionale in fasce di rischio ai sensi dell'articolo 7, comma 4, l'introduzione degli allevamenti nelle terre pubbliche è preceduta dalla valutazione delle strutture e infrastrutture che caratterizzano le aree di allevamento al fine di mettere le aziende in condizioni di operare in sicurezza e con strumenti tecnologici innovativi.

4. Le perimetrazioni degli allevamenti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), costituiscono, secondo le direttive di cui all'articolo 23, parcelle aziendali geolocalizzate e visionabili sui sistemi informativi regionali di gestione del territorio.

5. L'accesso e il carico di bestiame è regolato sulla base di quanto stabilito all'articolo 5, comma 1; per i terreni classificati superficie forestale ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), la disponibilità è sottoposta alle prescrizioni del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

6. Nei terreni soggetti a uso civico è consentita l'attivazione di aree di allevamento semibrado confinato per i suini, nel rispetto del Piano di valorizzazione di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda), ove presente, o a seguito di concessione di riserva d'esercizio, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 12 del 1994.

7. I comuni possono istituire nei terreni del proprio territorio gravati da uso civico delle aree di allevamento semibrado confinato dotate delle infrastrutture necessarie a garantire la biosicurezza, da assegnarsi agli operatori interessati con procedure ad evidenza pubblica.

8. La Regione può supportare l'attività dei comuni che intendono delimitare e/o infrastrutturare aree idonee all'allevamento suinicolo.

Art. 7

Rete permanente degli allevamenti suinicoli per la tracciabilità nella filiera

1. È istituita la Rete permanente degli allevamenti per la tracciabilità nella filiera suina alla quale sono iscritti tutti gli allevamenti suinicoli e gli altri soggetti della filiera che rispettano le norme di biosicurezza previste dalla normativa.

2. In continuità con le disposizioni normative e con i provvedimenti adottati nel Piano straordinario per l'eradicazione della PSA ai fini della tracciabilità nella filiera sono codificati i seguenti elementi del comparto:

- a) tutte le informazioni riportate nella BDN;
- b) informazioni riportate nei registri aziendali;
- c) livello di formazione dell'allevatore, macellatore e trasformatore;
- d) delimitazione e identificazione dell'azienda.

3. La Regione predispone per la Rete permanente degli allevamenti suinicoli dei sistemi innovativi di informazione e condivisione per il coinvolgimento capillare dei soggetti della filiera suina nelle attività di valorizzazione del comparto anche con il contributo del tavolo tecnico di cui all'articolo 12, comma 5.

4. Il territorio della Sardegna, fino a completa eradicazione della PSA, è classificato in fasce di rischio sulla base delle indagini epidemiologiche effettuate dall'Osservatorio epidemiologico veterinario regionale (OEVR). Le aree sono riconosciute come idonee all'allevamento dei suini e ottengono il riconoscimento di "area indenne" quando la PSA è assente, nel perimetro definito, da almeno tre anni.

5. Qualora in un'area si manifesti un focolaio di malattia, è previsto, per le aziende certificate per PSA non sede di focolaio, un percorso viario che consenta la movimentazione del bestiame e il conferimento degli animali al macello. Al fine di disporre di un percorso personalizzato da attuare nei casi di emergenza è prevista la predisposizione di un protocollo aziendale approvato dall'autorità competente e da applicare al momento della dichiarazione di emergenza e indivi-

Art. 7

Rete permanente della filiera suinicola

1. Al fine di assicurare la completa tracciabilità della filiera suina, è istituita la Rete permanente della filiera suinicola alla quale sono iscritti gli allevamenti suinicoli e gli altri soggetti della filiera.

2. Nella rete sono inseriti i seguenti dati, relativi a ciascun operatore:

- a) le informazioni riportate nella BDN;
- b) le informazioni riportate nei registri aziendali;
- c) il livello di formazione dell'allevatore, macellatore e trasformatore;
- d) la delimitazione e identificazione dell'azienda.

3. La Regione predispone sistemi innovativi di informazione e condivisione diretti al coinvolgimento dei soggetti iscritti nella Rete nelle attività di valorizzazione del comparto, anche con il contributo del tavolo tecnico di cui all'articolo 12, comma 3.

4. Fino alla completa eradicazione della PSA, il territorio della Sardegna è classificato in fasce di rischio sulla base delle indagini epidemiologiche effettuate dall'Osservatorio epidemiologico veterinario regionale (OEVR). Le aree sono riconosciute come idonee all'allevamento dei suini e ottengono il riconoscimento di "area indenne" quando la PSA è assente, nel perimetro definito, da almeno tre anni.

5. Previa stipula di un apposito protocollo d'intesa tra la Regione e il Ministero della salute e secondo le indicazioni in esso contenute, qualora in un'area si manifesti un focolaio di PSA, è individuato, per le aziende certificate per PSA non sede di focolaio, un percorso viario che consenta la movimentazione del bestiame e il conferimento degli animali al macello. In caso di emergenza è prevista l'applicazione di un protocollo aziendale contenente percorsi personalizzati da utilizzare al momento della dichiarazione di emergenza e dell'individuazione della zona da sottoporre a restrizione.

duazione della zona da sottoporre a restrizione.

6. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge tutte le aziende suinicole sono sottoposte alla verifica delle certificazioni di biosicurezza.

Art. 8

Formazione, aggiornamento,
professionalizzazione addetti

1. La Regione programma la formazione degli addetti al comparto suinicolo al fine di raggiungere un livello professionale degli operatori in grado di garantire il mantenimento sanitario per l'eradicazione della PSA e la qualità nelle diverse componenti: allevamento, macellazione, trasformazione e commercializzazione.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1 la Regione si avvale della collaborazione oltre che delle agenzie agricole, anche delle università e centri di ricerca operanti nell'Isola.

3. L'Assessore competente in materia, sentite le associazioni di categoria, individua le figure professionali del comparto.

4. Gli operatori del comparto suinicolo acquisiscono un livello di formazione adeguato alle esigenze delle attività svolte e al loro grado di complessità per il conseguimento di apposito titolo per la pratica dell'allevamento suinicolo.

5. Al fine di garantire la corretta applicazione delle norme sul benessere animale e sull'allevamento in biosicurezza si prevede un livello minimo di formazione anche per i titolari di allevamenti familiari di cui all'articolo 4, comma 2.

6. Al fine di promuovere prassi idonee a garantire un più efficace livello di sicurezza alimentare e di protezione animale nel contesto della macellazione a domicilio e, quindi, semplificare le procedure legate ai relativi controlli da parte dell'autorità competente, è prevista la formazione per l'abbattimento degli animali e del trattamento delle carni secondo le specifiche di cui all'articolo 22 finalizzata alla salvaguardia del tradizionale consumo domestico nel rispetto delle norme sanitarie.

6. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge tutte le aziende suinicole sono sottoposte alla verifica delle certificazioni di biosicurezza.

Art. 8

Formazione, aggiornamento,
professionalizzazione addetti

1. La Regione programma la formazione degli addetti al comparto suinicolo al fine di raggiungere un livello professionale in grado di garantire la qualità nelle diverse componenti della filiera suinicola: allevamento, macellazione, trasformazione e commercializzazione, e il mantenimento delle condizioni sanitarie necessarie per l'eradicazione della PSA.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione si avvale delle agenzie regionali e della collaborazione delle università e dei centri di ricerca operanti nell'Isola.

3. L'Assessorato regionale competente in materia, sentite le associazioni di categoria, individua le figure professionali verso cui svolgere l'attività di formazione.

4. Gli allevatori del comparto suinicolo devono acquisire un livello di formazione adeguato alle esigenze delle attività svolte e al loro grado di complessità, certificato attraverso il conseguimento di un apposito titolo per la pratica dell'allevamento suinicolo.

5. Al fine di garantire la corretta applicazione delle norme sul benessere animale e sull'allevamento in biosicurezza è previsto un livello minimo di formazione anche per i titolari di allevamenti familiari di cui all'articolo 4, comma 2.

6. Per il rilascio del titolo di cui al comma 4 agli allevatori già in attività è sufficiente la regolarità della tenuta dell'allevamento dal punto di vista sanitario negli ultimi cinque anni, certificata dai servizi veterinari territorialmente competenti, o il possesso di specifici titoli di formazione.

7. Per gli allevatori in attività la formazione è attestata dalla regolarità della tenuta dell'allevamento rispetto alle norme sanitarie negli ultimi cinque anni e certificata dai servizi veterinari territorialmente competenti o da titoli di formazione già conseguiti ed è sufficiente per il rilascio del titolo di cui al comma 4.

8. Il livello di formazione, le modalità e i tempi di attuazione delle azioni di cui al presente articolo sono disciplinate nelle direttive di cui all'articolo 23.

Art. 9

Programmi di miglioramento e valorizzazione delle razze suine

1. La Regione, al fine di rilanciare su nuove basi l'allevamento suinicolo in Sardegna, promuove:

- a) programmi mirati al miglioramento del patrimonio suinicolo allevato in Sardegna;
- b) programmi di studio e valorizzazione di soggetti derivati dall'incrocio della razza sarda con altre razze;
- c) la nascita di "Centri gran parentali" per la produzione di riproduttori e la nascita di "Centri per la fecondazione artificiale";
- d) l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione abilitanti alla pratica della fecondazione artificiale suina e la gestione dell'albo dei fecondatori.

Art. 10

Assistenza tecnica e consulenza

1. La Regione predispone un programma di assistenza tecnica al comparto suinicolo al fine di consolidare gli obiettivi raggiunti con il Piano di eradicazione della PSA e per il deciso rilancio del comparto.

2. Le attività di assistenza tecnica sono rivolte agli imprenditori del comparto e realizzate dalle agenzie agricole competenti e sono coordinate con le azioni di controllo sanitario svolto dai servizi veterinari delle ASL.

Art. 9

Programmi di miglioramento e valorizzazione del patrimonio suinicolo sardo

1. La Regione, al fine di rilanciare su nuove basi l'allevamento suinicolo in Sardegna, promuove:

- a) programmi mirati al miglioramento del patrimonio suinicolo allevato in Sardegna;
- b) programmi di studio e valorizzazione di soggetti derivati dall'incrocio della razza sarda con altre razze;
- c) la nascita di "Centri gran parentali" per la produzione di riproduttori e la nascita di "Centri F. A. per la produzione di seme per la fecondazione artificiale";
- d) l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione alla pratica della fecondazione artificiale suina e la gestione dell'elenco dei soggetti che abbiano superato i corsi con esito positivo.

Art. 10

Assistenza tecnica e consulenza

1. La Regione predispone un apposito programma di assistenza tecnica diretto agli operatori del settore e finalizzato al rilancio del comparto suinicolo.

2. Le attività di assistenza tecnica sono realizzate dalle agenzie regionali competenti e sono coordinate con le azioni di controllo sanitario svolte dai servizi veterinari delle ASL.

3. Tra le attività di cui al comma 2 sono

3. Tra le attività di cui al comma 2 sono compresi servizi di supporto e consulenza nell'ambito dell'applicazione dei marchi di qualità di cui agli articoli 11, 12 e 13.

4. Le modalità di attuazione delle azioni di cui al presente articolo sono disciplinate nelle direttive di cui all'articolo 23.

Capo III

Produzioni suinicole e marchi di qualità

Art. 11

Valorizzazione della filiera sarda

1. La Regione, riconoscendo l'importanza di sostenere e rilanciare la suinicoltura e di migliorare l'offerta al consumatore, valorizza la filiera delle tipologie delle preparazioni a base di carne di maiale di suini nati e allevati in Sardegna tipiche della tradizione della Sardegna attraverso accordi o programmi di filiera attuati dai soggetti interessati, evidenziando oltre alla qualità dei prodotti, la sostenibilità ambientale e il rispetto del benessere animale.

2. Gli accordi e i programmi di filiera prevedono la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, tra i quali allevatori, agricoltori, produttori, macelli, salumifici, bar, ristoratori, rivenditori e consumatori finali.

3. La Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria, con apposite direttive di cui all'articolo 23, definisce gli indirizzi generali relativi alle caratteristiche degli accordi e dei programmi di filiera, con particolare riguardo ai principi di trasparenza, sicurezza alimentare e sostenibilità ambientale.

4. La Giunta regionale anche in coordinamento con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore agricolo può, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, assumere iniziative dirette a promuovere l'informazione e la sensibilizzazione sul consumo dei prodotti di qualità regionali.

5. La Regione coinvolge gli operatori del

compresi servizi di supporto e consulenza finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 11, 12 e 13.

Capo III

Produzioni suinicole e marchi di qualità

Art. 11

Valorizzazione della filiera sarda

1. La Regione valorizza le preparazioni a base di carne di suini nati e allevati in Sardegna tipiche della tradizione regionale promuovendo la realizzazione di accordi o programmi di filiera tra i soggetti interessati, con particolare attenzione alla qualità dei prodotti, alla sostenibilità ambientale e al rispetto del benessere animale.

2. Gli accordi e i programmi di filiera incoraggiano la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.

3. La Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria e le organizzazioni produttive di settore:

- a) definisce gli indirizzi generali relativi alle caratteristiche degli accordi e dei programmi di filiera, con particolare riguardo ai principi di trasparenza, sicurezza alimentare e sostenibilità ambientale;
- b) assume, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, iniziative dirette a promuovere l'informazione e la sensibilizzazione sul consumo dei prodotti di qualità regionali.

settore ristorazione specializzati in menù tipici per sensibilizzare la popolazione e i turisti al rispetto delle regole sanitarie per l'eradicazione della PSA.

Art. 12

Caratterizzazione dei prodotti di qualità

1. La Regione promuove la caratterizzazione dei prodotti dell'allevamento suino in funzione della valorizzazione delle pratiche e dei processi produttivi connessi alla tutela del territorio e al suo corretto utilizzo per l'alimentazione dei suini.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 4, e considerato che l'intera Regione è vocata alla produzione suinicola, possono essere individuate tipologie di alimentazione e di pascolo in base alla particolare incidenza sulle caratteristiche qualitative delle produzioni ottenibili, anche al fine di consentire la valorizzazione dei prodotti trasformati.

3. I titolari degli allevamenti sono coinvolti dagli enti preposti alla caratterizzazione delle carni di suino allevato in Sardegna per l'ottimizzazione della qualità dei prodotti a marchio di cui al presente articolo in funzione dell'alimentazione del bestiame e delle caratteristiche delle aree d'allevamento.

4. La Regione, ai sensi delle disposizioni di cui al capo II della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agro-biodiversità, marchio collettivo e distretti), approva i disciplinari di produzione delle preparazioni a base di carne di maiale ai fini dell'accesso all'utilizzo del marchio collettivo di qualità di cui all'articolo 16 della medesima legge regionale.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce, presso l'Assessorato regionale competente in materia, un apposito tavolo tecnico composto da rappresentanti degli assessorati e delle agenzie regionali e da esperti del settore designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto suinicolo. La partecipazione al tavolo tecnico è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi. Compito del tavolo tecnico è quello di

Art. 12

Caratterizzazione dei prodotti di qualità

1. La Regione promuove la caratterizzazione dei prodotti dell'allevamento suinicolo e la valorizzazione delle pratiche e dei processi produttivi connessi alla tutela del territorio.

2. La Regione, ai sensi delle disposizioni di cui al capo II della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agro-biodiversità, marchio collettivo e distretti), approva i disciplinari di produzione delle preparazioni a base di carne suina ai fini dell'accesso all'utilizzo del marchio collettivo di qualità di cui all'articolo 16 della medesima legge.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce, presso l'Assessorato regionale competente in materia, un apposito tavolo tecnico composto da rappresentanti degli assessorati e delle agenzie regionali e da esperti del settore. La partecipazione al tavolo tecnico è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi.

4. Il tavolo tecnico coadiuva l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale nell'elaborazione delle politiche di settore e nella predisposizione di apposite strategie di intervento dirette a agevolare, assistere ed incentivare i produttori locali nell'avvio e nell'espletamento delle procedure finalizzate all'accesso al regime delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, n. 1151/2012, per le preparazioni a base di carne suina tipiche della tradizione della Sardegna, anche in riferimento ai prodotti ottenuti da suini di razza sarda e da animali ottenuti con incroci da essa derivati.

5. La Regione promuove l'individuazione e l'utilizzo di tipologie di alimentazione e di pascolo che incidano positivamente sulle carat-

contribuire con l'Assessorato all'agricoltura all'elaborazione delle politiche di settore e alla predisposizione di apposite strategie di intervento dirette a agevolare, assistere ed incentivare i produttori locali nell'avvio e nell'espletamento delle procedure finalizzate all'accesso al regime delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, per le preparazioni a base di carne di maiale tipiche della tradizione della Sardegna.

6. Per i prodotti ottenuti da suini di razza sarda e da animali ottenuti con incroci da essa derivati è istituito un marchio di riconoscimento dedicato.

Art. 13

Tutela del "porchetto sardo da latte"

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 11 e 12 sulla valorizzazione delle produzioni suinicole sarde, la Regione tutela e valorizza il prodotto agroalimentare tradizionale "porchetto sardo da latte" e in particolare:

- a) riconosce al prodotto "porchetto sardo da latte" un molo nel processo di valorizzazione del comparto suinicolo isolano;
- b) promuove l'avvio delle procedure relative al riconoscimento del marchio Denominazione di origine protetta e/o della Indicazione geografica protetta per il prodotto "porchetto sardo da latte".

Art. 14

Norme contro l'abusivismo nel settore dell'attività di salumificio

1. La Giunta regionale, in accordo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e in collaborazione con gli organi preposti ai controlli, sottoscrive appositi protocolli per il contrasto al fenomeno dell'abusivismo e della concorrenza sleale.

2. Per la tutela della salute pubblica e il

teristiche qualitative delle produzioni ottenibili, al fine di consentire una migliore valorizzazione dei prodotti trasformati.

6. La Regione adotta orientamenti finalizzati alla produzione di carne di alta qualità per la trasformazione in prodotti tipici per l'offerta gastronomica.

Art. 13

Tutela del suinetto sardo

1. La Regione tutela e valorizza il prodotto agroalimentare "suietto sardo" e in particolare:

- a) riconosce al prodotto "suietto sardo" un ruolo nel processo di valorizzazione del comparto suinicolo isolano;
- b) promuove l'avvio delle procedure finalizzate all'accesso al regime delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1151/2012.

Art. 14

Norme contro l'abusivismo nel settore dell'attività salumiera

1. La Giunta regionale, in accordo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e in collaborazione con gli organi preposti ai controlli, promuove lo svolgimento di azioni di contrasto al fenomeno dell'abusivismo e della concorrenza sleale nel settore dell'attività salumiera.

perseguimento degli obiettivi di eradicazione della PSA, sono predisposte campagne d'informazione e prevenzione dei rischi, dirette alle produzioni casalinghe dei salumi con particolare attenzione alle manifestazioni folkloristiche e alle sagre paesane.

3. Tutti coloro che, imprese o famiglie, non adempiono a quanto previsto dalle norme sanitarie in materia sono sottoposti alle sanzioni di cui alle norme vigenti.

Capo IV

Tutela e valorizzazione del suino di razza sarda

Art. 15

Tutela del suino di razza sarda

1. La Regione, nell'ambito del rilancio della suinicoltura sarda, promuove le azioni di tutela del suino di razza sarda e ne incentiva l'allevamento nell'Isola per la conservazione delle tradizioni allevatoriali e del patrimonio di biodiversità da essa rappresentata nel rispetto delle direttive di attuazione del capo I della legge regionale n. 16 del 2014.

2. Le azioni di tutela prevedono:

- a) monitoraggio della razza e salvaguardia della biodiversità;
- b) caratterizzazione e tipizzazione dei prodotti derivati da suini di razza sarda o da incroci con la stessa con particolare riferimento ai sistemi di allevamento basati sull'uso delle risorse alimentari al pascolo;
- c) costituzione di aggregazioni degli allevatori per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

Art. 16

Valorizzazione e promozione della razza sarda

1. Ai fini dello sviluppo della filiera produttiva del suino di razza sarda, la Regione predispone programmi di valorizzazione e promozione, con l'obiettivo di incrementare il commercio delle sue carni e dei suoi derivati su tutto il territorio nazionale ed estero, attraverso una maggio-

2. La Giunta regionale favorisce lo svolgimento di apposite campagne d'informazione relative alla produzione casalinga di salumi finalizzate alla tutela della salute pubblica

Capo IV

Tutela e valorizzazione del suino di razza sarda

Art. 15

Tutela del suino di razza sarda

1. La Regione, nell'ambito del rilancio della suinicoltura sarda, promuove le azioni di tutela del suino di razza sarda e ne incentiva l'allevamento nell'Isola.

2. Sono incoraggiate, in particolare, le seguenti azioni di tutela:

- a) monitoraggio della razza e salvaguardia della variabilità genetica;
- b) caratterizzazione e tipizzazione dei prodotti derivati da suini di razza sarda o da incroci con la stessa con particolare riferimento ai sistemi di allevamento basati sull'uso delle risorse alimentari al pascolo;
- c) costituzione di aggregazioni degli allevatori per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

Art. 16

Valorizzazione e promozione della razza sarda

1. La Regione predispone e realizza programmi di valorizzazione e promozione del suino di razza sarda al fine di incrementare il commercio delle sue carni e dei suoi derivati sul territorio nazionale ed estero attraverso una maggiore conoscenza delle caratteristiche di

re conoscenza delle caratteristiche di pregio dei prodotti con particolare riferimento alle qualità organolettiche, oltre che alla tipicità delle lavorazioni, anche attraverso processi di tracciabilità e rintracciabilità.

2. Per dare sviluppo alle azioni per la valorizzazione della filiera dei prodotti di cui al comma 1 e a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 12, sono individuati i parametri che consentano la distinzione dei derivati dai suini di razza sarda al fine di poterli proporre sul mercato con le specificità e peculiarità che li caratterizzano e renderli riconoscibili ai consumatori.

Art. 17

Azioni di conservazione della razza sarda

1. La Regione sostiene l'incremento dei soggetti riproduttori di suino di razza sarda nell'ambito delle azioni di tutela dell'agrobiodiversità di cui alle direttive di attuazione del capo I della legge regionale n. 16 del 2014 e nelle misure del Programma di sviluppo rurale, al fine di garantire la disponibilità di riproduttori di razza sarda in numero sufficiente per avviare la diffusione del suo allevamento nell'ottica di incentivarne il consumo delle carni fresche o trasformate.

Art. 18

Sostegno alla costituzione di aggregazioni di agricoltori custodi allevatori di suino di razza sarda

1. La Regione sostiene la costituzione di aggregazioni di agricoltori custodi allevatori di suino di razza sarda.

2. Sono riconosciute alle aggregazioni degli allevatori di cui al comma 1 agevolazioni negli adempimenti burocratici finalizzati a incentivare il diffondersi del suino di razza sarda per la tutela della sua biodiversità.

pregio dei prodotti, con particolare riferimento alle qualità organolettiche e alla tipicità delle lavorazioni, anche attraverso processi di tracciabilità e rintracciabilità.

Art. 17

Azioni di conservazione della razza sarda

1. La Regione sostiene l'incremento dei soggetti riproduttori di suino di razza sarda nell'ambito delle azioni di tutela dell'agrobiodiversità di cui alle direttive di attuazione del capo I della legge regionale n. 16 del 2014 e nelle misure del Programma di sviluppo rurale, al fine di garantire la disponibilità di riproduttori di razza sarda in numero sufficiente per avviare la diffusione del suo allevamento e incentivare il consumo delle carni fresche o trasformate.

Art. 18

Sostegno agli agricoltori custodi del suino di razza sarda

1. La Regione sostiene gli agricoltori custodi del suino di razza sarda.

Capo V

Macellazioni e lavorazione delle carni

Art. 19

Macellazione e trattamento carni

1. Al fine di regolamentare l'attività di macellazione dei capi suini in sintonia con le norme sanitarie vigenti in materia, negli articoli 20 e 21 si individuano diverse modalità di esecuzione a seconda della dimensione dell'attività interessata. In ogni caso la macellazione dei suini è sempre eseguita nel pieno rispetto delle norme sanitarie e del benessere animale.

2. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 20 e 21, per tutti gli allevamenti la macellazione è effettuata presso i macelli riconosciuti.

3. Per le aziende suinicole certificate per PSA che intendano trattare e trasformare in azienda le proprie produzioni, minisalumificio, è previsto che siano dotate dei locali idonei a effettuare le attività di preparazione, trasformazione, confezionamento e conservazione, per la somministrazione o vendita diretta di carni, effettuate in un locale polivalente artigianale posto all'interno dell'azienda; esse sono soggette alla normativa comunitaria, statale e regionale in materia di igiene dei prodotti alimentari e, in particolare, al regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, e al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari. Nella valutazione dei requisiti igienico-sanitari delle attrezzature e dei locali adibiti alla preparazione, trasformazione, confezionamento e conservazione, per la somministrazione o vendita diretta di carni, e del piano aziendale di autocontrollo, si tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti propri. Ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, le

Capo V

Macellazioni e lavorazione delle carni

Art. 19

Macellazione e trattamento carni

1. Al fine di regolamentare l'attività di macellazione dei capi suini in sintonia con le norme sanitarie vigenti in materia, negli articoli 20 e 21 si individuano diverse modalità di esecuzione a seconda della dimensione dell'attività interessata. In ogni caso, la macellazione dei suini è sempre eseguita nel pieno rispetto delle norme sanitarie e del benessere animale.

2. Fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 20 e 21, la macellazione è consentita esclusivamente negli impianti che abbiano ottenuto il riconoscimento comunitario di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

3. La Regione individua forme di agevolazione per il trasporto del bestiame dagli allevamenti verso i macelli autorizzati di cui agli articoli 20 e 21, comma 2.

4. Le aziende suinicole certificate per PSA che intendano trattare e trasformare in azienda le proprie produzioni sono dotate di locali idonei a effettuare le attività di preparazione, trasformazione, confezionamento e conservazione per la vendita diretta di carni, effettuate in un locale polivalente artigianale posto all'interno dell'azienda; esse sono soggette alla normativa comunitaria, statale e regionale in materia di igiene dei prodotti alimentari e, in particolare, al regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, e al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari.

attività di cui al presente comma sono soggette a registrazione presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, previa presentazione da parte dell'impresa di una dichiarazione autocertificativa dell'avvio dell'attività allo sportello SUAPE del comune competente.

5. Nella valutazione dei requisiti igienico-sanitari delle attrezzature e dei locali adibiti alla preparazione, trasformazione, confezionamento e conservazione per la vendita diretta di carni, e del piano aziendale di autocontrollo, si tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti propri. Ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, le attività di cui al presente comma sono soggette a registrazione presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, previa presentazione da parte dell'impresa di una dichiarazione autocertificativa dell'avvio dell'attività allo sportello SUAPE del comune competente.

Art. 20

Macellazioni aziendali

1 Per gli allevamenti condotti in aziende agrituristiche è consentita la macellazione di suini sino a un massimo di 30 UBE/anno ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998).

2. Per gli allevamenti condotti in aziende certificate per PSA interessate alla vendita diretta o trasformazioni di modesti quantitativi di carni, è consentita ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge regionale n. 11 del 2015, la macellazione in azienda di animali di specie suina fino al limite massimo di 3 UBE all'anno (una Unità bovina equivalente = 7 suini o cinghiali di peso tra 15 e 100 kg = 20 suinetti di peso inferiore a 15 kg, o combinazioni) secondo le modalità previste per la macellazione per il consumo privato delle carni.

3. Le macellazioni di cui al comma 2 sono effettuate in locali destinati esclusivamente all'attività di macellazione le cui caratteristiche rispondono a quanto previsto per i locali registrati di cui al regolamento (CE) n. 852 del 2004 e conformemente alle direttive di attuazione di cui all'articolo 23.

Art. 20

Macellazioni aziendali

1. Nelle aziende suinicole è consentita la macellazione di suini sino a un massimo di 30 UBE/anno, destinati esclusivamente alla vendita diretta al consumatore finale o ai processi produttivi di trasformazione di cui all'articolo 19, in impianti posti all'interno dell'azienda e di limitate dimensioni per i quali, ferma restando l'obbligatorietà del riconoscimento comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 e del rispetto di quanto previsto in materia di benessere animale dal regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, sia previsto il soddisfacimento di requisiti minimi commisurati a una produzione limitata nel rispetto del concetto di "marginalità", purché sia assicurata la presenza delle attrezzature essenziali per il contenimento degli animali e di mezzi, anche manuali, di sollevamento tali da permettere lo svolgimento delle operazioni sull'animale sospeso e in condizioni igieniche appropriate.

2. Nel rispetto del concetto di "marginalità" e al fine di promuovere e agevolare il ricorso alla macellazione in strutture autorizzate, alle aziende dotate di impianto di cui al comma 1 è consentito fornire servizio di macellazione ad altre aziende suinicole che ne possono usufruire nei limiti di macellazione dello stesso e, nel caso del trasporto dei propri animali per una distanza

inferiore a 50 km dalla propria azienda, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97.

3. Le macellazioni di cui al presente articolo sono effettuate in locali destinati esclusivamente all'attività di macellazione le cui caratteristiche sono definite nelle direttive di cui all'articolo 23.

Art. 21

Macellazione domestica

1. Per gli allevamenti familiari di cui all'articolo 4, comma 2, è consentita la macellazione domestica fino a quattro capi suini all'anno per autoconsumo secondo le norme sanitarie vigenti e le prescrizioni di cui all'articolo 10 (Consumo domestico privato) del regolamento (CE) del Consiglio n. 1099/2009 del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (Testo rilevante ai fini del SEE).

Art. 22

"Persona formata" per la macellazione e trattamento carni (norcino)

1. Al fine di semplificare le procedure legate alla macellazione domestica e per agevolare le autorità sanitarie nel controllo diretto sulle macellazioni può farsi ricorso all'opera di "personale formato", con certificato di abilitazione conseguito presso le autorità sanitarie, per condurre tutte le fasi della macellazione a domicilio dei suini.

2. Il ricorso al "personale formato" di cui al comma 1 è possibile in tutte quelle attività che ricadono nelle fasce a basso rischio per PSA e trichinella o altre malattie diffuse secondo le specifiche delle direttive di cui all'articolo 23.

3. La Regione organizza i corsi di formazione per il conseguimento dell'abilitazione all'assistenza e alla effettuazione della pratica della macellazione domestica (norcino).

Art. 21

Macellazione per consumo domestico privato

1. Presso gli allevamenti suinicoli è consentita la macellazione per consumo domestico privato secondo le modalità di cui alle direttive dell'articolo 23.

2. La macellazione per autoconsumo effettuata presso macelli riconosciuti sia pubblici che privati è esentata dal pagamento delle somme dovute relative ai diritti sanitari.

Art. 22

"Persona formata" per la macellazione e il trattamento carni

1. Al fine di disporre nel territorio di servizi adeguati di macellazione e trattamento delle carni, può farsi ricorso all'opera di personale appositamente formato ("maistru de petza") per condurre le fasi della macellazione a domicilio dei suini.

2. La Regione organizza appositi corsi di formazione in materia di macellazione domestica.

3. I corsi di formazione sono dedicati prevalentemente agli allevatori familiari e agli imprenditori del comparto, nell'ambito delle attività di formazione di cui all'articolo 8.

4. Presso l'assessorato competente o la struttura regionale delegata è tenuto l'elenco dei soggetti che abbiano superato con esito positivo

4. I corsi di formazione sono dedicati prevalentemente agli allevatori familiari e agli imprenditori del comparto nell'ambito delle attività di formazione di cui all'articolo 8.

5. Presso l'Assessorato competente è istituito l'Albo dei norcini.

6. Le competenze e i limiti di attività del norcino sono definite nelle direttive di attuazione di cui all'articolo 23.

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 23

Direttive di attuazione

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta degli assessorati regionali competenti, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore della suinicoltura, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce:

- a) modalità di istituzione e gestione della Rete permanente degli allevamenti suinicoli per la tracciabilità di cui all'articolo 7;
- b) modalità di stesura dei protocolli aziendali per affrontare le situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, comma 5;
- c) programma e modalità di verifica delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 6;
- d) programma le modalità di attuazione delle norme sulla formazione di cui all'articolo 8;
- e) le modalità di attuazione dei programmi di valorizzazione di cui all'articolo 9;
- f) le linee guida per la stesura del Programma di assistenza tecnica finalizzato al rilancio del comparto e al mantenimento e consolidamento dei risultati raggiunti dal Piano di eradicazione della PSA di cui all'articolo 10;
- g) gli indirizzi generali relativi alle caratteristiche degli accordi e dei programmi di filiera di cui all'articolo 11;
- h) le modalità di individuazione delle tipologie di pascolo di cui all'articolo 12, comma 2;
- i) le modalità di tenuta e le caratteristiche del marchio dedicato ai prodotti dei suini di

i corsi di cui al comma 2.

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 23

Direttive di attuazione

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta degli assessorati regionali competenti, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce:

- a) le caratteristiche tecniche delle recinzioni di cui all'articolo 5;
- b) le modalità di istituzione e gestione della Rete permanente della filiera suinicola di cui all'articolo 7;
- c) le modalità di stesura dei protocolli aziendali per affrontare le situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, comma 5;
- d) il programma e modalità di verifica delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 6;
- e) le tipologie dei corsi di formazione, le modalità e i tempi di attuazione delle azioni di cui all'articolo 8;
- f) le modalità di attuazione dei programmi di valorizzazione di cui all'articolo 9;
- g) le linee guida per la stesura del Programma di assistenza tecnica finalizzato al rilancio del comparto di cui all'articolo 10;
- h) gli indirizzi generali relativi alle caratteristiche degli accordi e dei programmi di filiera di cui all'articolo 11;
- i) le modalità di attuazione delle azioni di conservazione e diffusione del suino di razza sarda di cui all'articolo 17;
- j) i requisiti di idoneità dei locali polivalenti

- razza sarda di cui all'articolo 12;
- j) le modalità di attuazione delle azioni di conservazione e diffusione del suino di razza sarda di cui all'articolo 17;
 - k) i requisiti di idoneità dei locali polivalenti per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 19, comma 3, e 20 comma 3;
 - l) le competenze del norcino di cui all'articolo 22.

Art. 24

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

- per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 19 e 20;
- k) le indicazioni per lo svolgimento della macellazione in allevamento per consumo domestico privato di cui all'articolo 21;
 - l) le competenze dei soggetti formati ai sensi dell'articolo 22.

Art. 24

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2018 e di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 da ripartire, per ciascun anno, secondo le seguenti finalità:

- a) euro 130.000 per l'anno 2018 per le finalità di cui all'articolo 6 (missione 16 - programma 01 - titolo 2); per gli anni successivi al 2018 agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati;
- b) euro 100.000 per l'anno 2018 e euro 110.000 per gli anni 2019 e 2020 per le finalità di cui agli articoli 7, 8, 9, comma 1, lettere a), b) e d) e 11, comma 1 (missione 16 - programma 01 - titolo 1);
- c) euro 20.000 per l'anno 2018 ed euro 490.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per le finalità di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), (missione 16 - programma 01 - titolo 2).

2. Agli oneri previsti per l'attuazione della presente legge si fa fronte, rispettivamente:

- a) quanto a complessivi euro 250.000 per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione per lo stesso anno, per euro 150.000 dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 28 ottobre 2016, n. 25 (Istituzione dell'Agenzia sarda delle entrate (ASE)). (missione 01 - programma 04 - titolo 1, capitolo SC08.6790) e per euro 100.000 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, tabella A, della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018), (missione 13 - programma 07 - titolo 1 - capitolo SC05.6050);

- b) quanto a complessivi euro 600.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 mediante corrispondente riduzione per gli stessi anni, per euro 400.000 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), (missione 16 - programma 01 - titolo 2 - capitoli SC06.1027 e SC061030), per euro 200.000 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017), (missione 16 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC06.1059) .

3. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni di bilancio di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

4. La Regione attua gli ulteriori interventi previsti dalla presente legge senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito dell'Amministrazione regionale e delle agenzie regionali agricole.

Art. 25

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Art. 25

Entrata in vigore

(identico)

TABELLA A - VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI						
MISSIONI - PROGRAMMI- TITOLI		TITOLO	VARIAZIONI CASSA	VARIAZIONE 2018	VARIAZIONE 2019	VARIAZIONE 2020
01	<i>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>					
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1		150.000,00		
13	<i>MISSIONE 13 - Tutela della salute</i>					
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	1		100.000,00		
16	<i>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>					
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1			200.000,00	200.000,00
		2			400.000,00	400.000,00
	TOTALE			250.000,00	600.000,00	600.000,00
VARIAZIONE IN AUMENTO DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI						
MISSIONI - PROGRAMMI- TITOLI		TITOLO	VARIAZIONI CASSA	VARIAZIONE 2018	VARIAZIONE 2019	VARIAZIONE 2020
16	<i>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>					
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1		100.000,00	110.000,00	110.000,00
		2		150.000,00	490.000,00	490.000,00
	TOTALE			250.000,00	600.000,00	600.000,00